

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55 capoverso 3, 58 capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a. definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri, nonché il loro contributo all'integrazione;
- b. definisce i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore dell'integrazione, nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione (Commissione);
- c. disciplina la cooperazione tra i servizi federali nella promozione dell'integrazione, nonché la cooperazione tra l'UFM e i servizi dei Cantoni che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione;
- d. disciplina la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell'integrazione.

Art. 2 Principi e obiettivi

(art. 4 e 53 LStr)

¹ L'obiettivo dell'integrazione è di garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

² L'integrazione è un compito trasversale svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali assieme alle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

³ L'integrazione avviene in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali segnatamente la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità pubblica. È tenuto conto delle esigenze speciali

RU 2007 5551

¹ RS 142.20

² RS 142.31

di donne, bambini e giovani. Misure specifiche per stranieri sono adottate solo a titolo di sostegno complementare.

Art. 3 Considerazione del grado d'integrazione

(art. 54 cpv. 2 e art. 34 cpv. 4 LStr)

Nelle decisioni discrezionali delle autorità, in particolare nell'ambito del rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 62 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007³ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, si tiene conto del grado d'integrazione degli stranieri. Per le famiglie si tiene conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia.

Capitolo 2: Contributo e obblighi degli stranieri

Art. 4 Contributo degli stranieri all'integrazione

(art. 4 LStr)

Gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'integrazione:

- a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
- b. apprendendo la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
- c. confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera;
- d. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

Art. 5 Accordo d'integrazione

(art. 32 cpv. 2, 33 cpv. 2 e 54 cpv. 1 LStr)

¹ Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono stipulare con gli stranieri un accordo d'integrazione.

² In seguito alla valutazione del singolo caso, l'accordo d'integrazione stabilisce gli obiettivi, le misure concordate e le possibili conseguenze in caso di inadempimento.

³ L'obiettivo dell'accordo d'integrazione è in particolare di promuovere l'apprendimento della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, nonché l'acquisizione di conoscenze circa:

- a. le condizioni sociali e di vita in Svizzera;
- b. l'ordinamento giuridico svizzero;
- c. le norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica.

³ RS 142.201

Art. 6 Obbligo di partecipare a misure d'integrazione

¹ I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione quali i programmi di formazione e d'occupazione.

² Se non adempiono tale obbligo senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

³ La partecipazione con successo a un programma di formazione o d'occupazione è presa in considerazione al momento di esaminare una domanda di rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 LStr.

Art. 7 Attività di consulenza o insegnamento

¹ Agli stranieri che esercitano un'attività di consulenza o insegnamento, ad esempio quali consulenti religiosi o insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, può essere rilasciato un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. dispongono delle capacità necessarie per svolgere la loro attività specifica;
- b. possiedono conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;
- c. hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera (art. 5 cpv. 3) e sono in grado, in caso di necessità, di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

² Se al momento della domanda le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono adempiute, il permesso può essere rilasciato eccezionalmente se la persona in questione s'impegna, nel quadro di un accordo d'integrazione secondo l'articolo 5, ad adempierle entro la data della proroga del permesso.

³ Il permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr in combinato disposto con l'articolo 80 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

Capitolo 3: Compiti della Confederazione e dei Cantoni**Art. 8** Coordinamento e scambio d'informazioni

(art. 57 cpv. 1 e 2 LStr)

¹ L'UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell'integrazione. Le autorità federali competenti coinvolgono l'UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l'integrazione.

² L'UFM e i Cantoni coinvolgono in modo adeguato i Comuni nello scambio d'informazioni e di esperienze.

Art. 9 Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione e coordinamento intracantonale
(art. 57 cpv. 3 LStr)

¹ L'UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

² I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione informano l'UFM circa:

- a. l'utilizzazione dei contributi finanziari versati dall'UFM, nonché le misure adottate e la loro efficacia;
- b. il coordinamento delle misure cantonali d'integrazione e la cooperazione delle autorità e delle organizzazioni che si occupano di questioni d'integrazione;
- c. la prassi cantonale relativa alla considerazione del grado d'integrazione nelle decisioni attinenti al diritto degli stranieri.

³ I servizi competenti nei Cantoni si accordano sulle misure d'integrazione e garantiscono il coordinamento intracantonale.

Art. 10 Informazione
(art. 4, 54 cpv. 1 e 56 LStr)

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull'ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di inosservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale, nonché sull'importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.

² Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell'integrazione.

³ Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte esistenti volte a promuovere l'integrazione, compreso l'orientamento professionale e nella carriera.

⁴ Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d'integrazione hanno l'obbligo di frequentare un corso di lingua o d'integrazione.

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione

Sezione 1: Contributi finanziari secondo la LStr

Art. 11 Concessione dei contributi

¹ Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFM può concedere contributi finanziari secondo l'articolo 55 LStr allo scopo di promuovere programmi cantonali e progetti.

² I contributi finanziari per programmi cantonali sono convenuti nel quadro di contratti che l'UFM conclude con i Cantoni. Tali contratti definiscono in particolare l'orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

³ I Cantoni decidono nel quadro dei programmi cantonali circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.

⁴ I progetti di cui al capoverso 1 sono segnatamente progetti d'importanza nazionale, progetti modello (art. 13 cpv. 1 lett. d) e indagini scientifiche.

Art. 12 Beneficiari

I contributi finanziari a favore delle misure d'integrazione di cui all'articolo 55 LStr possono essere utilizzati per promuovere l'integrazione:

- a. degli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 33 LStr) o di un permesso di domicilio (art. 34 LStr);
- b. dei rifugiati riconosciuti;
- c. delle persone ammesse provvisoriamente (art. 83 LStr).
- d. degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) che svolgono un'attività di consulenza o d'insegnamento (art. 7) e che partecipano a misure d'integrazione o sono obbligate a parteciparvi.

Art. 13 Settori da promuovere

(art. 55 cpv. 3 LStr)

¹ I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

- a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
- b. promuovere l'integrazione sociale degli stranieri;
- c. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
- d. sostenere progetti modello che servono segnatamente a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione, nonché terzi.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può definire altri settori da promuovere.

Art. 14 Programma prioritario

¹ Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell'UFM, un programma prioritario (ordine delle priorità). Il programma è elaborato dall'UFM in collaborazione con la Commissione.

² Se il numero di domande presentate o previste eccede i mezzi disponibili, esse vengono valutate in funzione del programma prioritario.

Art. 15 Presentazione ed esame delle domande

¹ Le domande per i contributi finanziari (art. 11) sono presentate di regola all'UFM.

² Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate. Questa procedura concerne segnatamente progetti modello d'importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative. La Commissione trasmette tali domande per decisione all'UFM, correlandole di un parere.

³ D'intesa con le autorità cantonali competenti, l'UFM può autorizzare i servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9) a ricevere le domande per progetti (art. 11 cpv. 1) e a trasmetterle all'UFM con una raccomandazione.

⁴ L'UFM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda.

Art. 16 Parere della Commissione

(art. 58 cpv. 4 LStr)

La Commissione trasmette all'UFM, per decisione, il suo parere in merito alle domande presentate.

Art. 17 Decisione e modalità del versamento

L'UFM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti stanziati; emana istruzioni concernenti le modalità del versamento.

Sezione 2:**Contributi finanziari per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati****Art. 18** Somma forfettaria a favore dell'integrazione

(art. 87 LStr e art. 88 LAsi)

¹ La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e serve segnatamente a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

² L'80 per cento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell'efficacia. È considerato un indicatore per misurare l'efficacia segnatamente il tasso d'occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

³ L'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 11 e 12.

⁴ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

Art. 19 Altri sussidi per l'integrazione

(art. 91 cpv. 4 LAsi)

¹ L'UFM può partecipare alle spese per l'integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente. Promuove segnatamente progetti e progetti modello d'importanza nazionale. Non sussiste alcun diritto al versamento di sussidi federali.

² L'UFM può delegare a terzi, con un mandato di prestazioni, l'esecuzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività inerenti a un progetto. Gli indennizzi della Confederazione per le spese di personale e amministrative dei mandatari sono stabiliti nel mandato di prestazioni.

Capitolo 5: Commissione

Art. 20 Campo d'attività

(art. 58 cpv. 2 LStr)

¹ La Commissione si occupa delle questioni derivanti dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

² Essa coordina le proprie attività con quelle di altre Commissioni federali.

Art. 21 Informazione

La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Art. 22 Parere e raccomandazioni

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono chiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro pubblicazione.

Art. 23 Mediazione

La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Art. 24 Rapporto d'attività

La Commissione redige ogni anno un rapporto sulle sue attività e lo pubblica.

Art. 25 Obbligo del segreto

I membri della Commissione sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle loro deliberazioni.

Art. 26 Organizzazione

(art. 58 cpv. 1 LStr)

¹ La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

² La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

³ La Commissione è aggregata amministrativamente all'UFM.

⁴ Per il rimanente, la Commissione si organizza autonomamente.

Art. 27 Relazione con l'UFM

(art. 58 cpv. 4 LStr)

¹ L'UFM partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

² Esso mette a disposizione della Commissione una segreteria indipendente.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 28** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 13 settembre 2000⁵ sull'integrazione degli stranieri è abrogata.

Art. 29 Disposizione transitoria

Nel 2008 l'UFM può concedere contributi finanziari nel quadro dei crediti stanziati in virtù dell'articolo 55 LStr, onde garantire il buon proseguimento di progetti già sostenuti sinora.

⁵ [RU 2000 2281, 2005 4769]

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

